

COMUNE DI DORGALI

Provincia di Nuoro



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE

*Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 25.07.2013 e
integrato con deliberazione C.C. n. 12 del 14.05.2015*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 - Definizione del servizio**
- Art. 3 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli**
- Art. 4 - Titolo per l'esercizio dei servizi**
- Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio del servizio**
- Art. 6 – Condizioni di servizio**
- Art. 7 - Ambiti operativi territoriali**
- Art. 8 - Commissione comunale consultiva**
- Art. 9 - Requisiti per il rilascio del titolo abilitativo per N.C.C.**
- Art. 10 - Obblighi per l'esercente l'attività di N.C.C.**
- Art. 11 - Concorso per l'assegnazione dei posti disponibili**
- Art. 12 - Contenuti del bando di concorso**
- Art. 13 - Presentazione delle domande**
- Art. 14 - Validità della graduatoria**
- Art. 15 - Rilascio del titolo abilitativo**
- Art. 16 - Inizio del servizio**
- Art. 17 - Validità del titolo abilitativo**
- Art. 18 - Trasferibilità del titolo abilitativo**
- Art. 19 - Sostituzione temporanea alla guida**
- Art. 20 - Caratteristiche dei veicoli**
- Art. 21 - Contrassegni per i veicoli**
- Art. 22 - Contachilometri**
- Art. 23 - Stazionamento veicoli - Acquisizione del servizio**
- Art. 24 - Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite**
- Art. 25 - Controlli sulle autovetture**
- Art. 26 - Tariffe**
- Art. 27 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture**
- Art. 28 - Interruzione del trasporto**
- Art. 29 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio**
- Art. 30 - Comportamento dell'utente durante il servizio**
- Art. 31 - Trasporto persone portatrici di handicap**
- Art. 32 - Addetti alla vigilanza**
- Art. 33 - Sanzioni amministrative**
- Art. 34 - Violazioni e sanzioni**
- Art. 35 - Responsabilità nell'esercizio del servizio**
- Art. 36 - Reclami sul servizio**
- Art. 37 - Sospensione del titolo abilitativo**
- Art. 38 - Revoca del titolo abilitativo**
- Art. 39 - Decadenza del titolo abilitativo**
- Art. 40 – Informazione all'utenza**

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di noleggio con conducente di autovettura e veicoli a trazione animale.

L'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avviene nel rispetto del presente Regolamento, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, della Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e della restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettati.

Art. 2 - Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. - definito dagli artt. 1, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 - provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Art. 3 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

Il numero e il tipo delle autovetture e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 4 - Titolo per l'esercizio dei servizi

L'esercizio del servizio di N.C.C., è subordinato alla presentazione, previa aggiudicazione del bando pubblico indetto dal Comune di Dorgali, di una dichiarazione autocertificativa da parte di soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio I.A.A..

Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dalla L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32, dal D.P.R. n. 160/2010 e dal presente Regolamento

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

I titolari dell'atto abilitativo per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

E' consentito conferire l'atto abilitativo agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della legge n. 21/1992, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione del titolo.

Art. 6 – Condizioni di esercizio

Ogni atto abilitativo, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'atto abilitativo, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il titolare dell'atto abilitativo trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A., i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

L'elenco deve essere allegato alla DUAAP al momento dell'avvio dell'attività e trasmesso annualmente all'ufficio comunale competente.

(In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari della attività di N.C.C., possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A.

L'elenco deve essere allegato alla DUAAP al momento dell'avvio dell'attività e trasmesso annualmente all'ufficio comunale competente.)

Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

I titolari di N.C.C. possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

Per il servizio N.C.C., il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 commi 3 e 4 della legge n. 21/1992 e norme, direttive e regolamenti dell'Unione Europea recepiti con Decreto Legislativo n. 59/2010.

Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito, saranno individuate soluzioni atte a garantire l'accesso alle vetture N.C.C., limitatamente al carico e scarico dei passeggeri.

Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito sarà comunque garantito l'accesso alle autovetture che trasportano persone diversamente abili.

Art. 8 - Commissione comunale consultiva

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, l'Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a. Segretario Comunale o il Vice Segretario Comunale con funzioni di presidente;
- b. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) o suo delegato;
- c. Comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;
- d. un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale;
- e. un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f. un rappresentante degli operatori turistici maggiormente rappresentativi sul territorio.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore alla C.

Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione.

La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

Altresì la Commissione:

- a. propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
- b. promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

La Commissione dura in carica cinque anni.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.

Art. 9 - Requisiti per il rilascio del titolo abilitativo per N.C.C.

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere la sede legale nel Comune di Dorgali;
- b. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, L. n. 21/1992).
- c. di dimostrare, entro trenta giorni dall'assegnazione, essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciato il titolo abilitativo di esercizio;
- d. non aver trasferito l'attività di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- e. non essere titolari di licenza Taxi o di N.C.C., rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più atti abilitativi di noleggio con conducente previsto dall'art. 8 della L. n. 21/1991;
- f. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011;
- g. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;

Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

Art. 10 - Obblighi per l'esercente l'attività di N.C.C.

Il titolare dell'attività di N.C.C. di cui alla L. n. 21/1992, ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché di effettuare tutti i controlli ivi previsti.

Colui che assume la funzione di datore di lavoro, deve effettuare per tutti coloro che prestano servizio come conducenti, sia quali dipendenti, sia quali soci di cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente, tutti gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla attuale legislazione in materia di sicurezza i Presidenti di cooperativa, i titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono di sostituzione alla guida debbono procedere a:

1. Nominare il medico, in possesso dei requisiti previsti specificatamente dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

2. Far effettuare i corsi di primo soccorso;
3. Far effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
4. Assicurarci che tutti i dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico effettuino i controlli sanitari preventivi previsti per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica verifica dell'assenza di alcolismo o tossicodipendenze o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida.

Tutti i soggetti giuridici previsti dall'art. 7 della legge n. 21/1992 che si avvalgono di dipendenti o soci di cooperative per la guida delle autovetture adibite al servizio di Trasporto Pubblico non di linea dovranno consegnare al Comune di Dorgali entro il 31 dicembre di ogni anno la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente contenente la specifica attestazione di non essere dediti a sostanze alcoliche o stupefacenti;
- attestazione dell'RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) dell'effettuazione dei corsi annuali sull'aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro.

Per le singole imprese artigiane previste dalla legge n. 21/1992, qualora non ci si avvalga di sostituti alla guida, sarà sufficiente dimostrare di essere iscritti come impresa artigiana alla Camera di Commercio, di aver effettuato il corso di primo soccorso e presentare la certificazione rilasciata da un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti specificatamente dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, attestante l'idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, una volta ricevute le certificazioni d'obbligo, verificarne l'emissione presso l'organo certificante.

Qualora l'interessato, benché diffidato, non produca la documentazione entro i successivi sei mesi dalla scadenza del 31 dicembre, procederà alla sospensione del titolo della licenza o dell'autorizzazione.

I titolari di autorizzazione di N.C.C., o coloro che sono adibiti alla guida hanno l'obbligo di portare in autovettura l'attestazione dell'avvenuta presentazione della documentazione suddetta.

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione dei posti disponibili

I posti disponibili per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnati in seguito a pubblico concorso.

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 12 - Contenuti del bando di concorso.

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a. il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c. i requisiti per il rilascio del titolo;
- d. il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e. i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della legge n. 21/1992 – ed il relativo punteggio;
- f. il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g. il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;

h. eventuali materie d'esame.

Art. 13 - Presentazione delle domande

Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dei titoli per l'esercizio di N.C.C. debbono essere presentati al Comune di Dorgali, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 comma 1 lettere a) – c) – d) –e) –f) del presente Regolamento.

La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene presentata dall'interessato allegata alla DUAAP.

L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del funzionario responsabile preposto all'ufficio.

Art. 14 - Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 15 - Rilascio del titolo abilitativo

Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della DUAAP al SUAP, fatte salve cause di forza maggiore.

La DUAAP deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 16 - Inizio del servizio

L'assegnatario deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.

Detto termine potrà essere prorogato con determinazione del funzionario responsabile per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

Art. 17 - Validità dell'atto abilitativo

L'atto abilitativo ha validità illimitata a condizione che venga presentata ogni cinque anni una autocertificazione sulla permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore presso il competente Ufficio Comunale.

La validazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Ufficio Comunale competente.

Art. 18 - Trasferibilità dell'atto abilitativo

È consentito il trasferimento dell'atto abilitativo, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Il trasferimento dell'atto abilitativo "mortis causa" avviene a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.

Il titolare che abbia trasferito l'atto abilitativo deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di un titolo abilitante.

Art. 19 - Sostituzione temporanea alla guida

I titolari dell'atto abilitativo possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, previa presentazione di dichiarazione autocertificativa al SUAP, nei seguenti casi:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I minori, eredi del titolare di autorizzazione, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

Chiunque sostituisca alla guida il titolare di autorizzazione o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare l'indicazione della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi anche se stipulati in periodi diversi.

Il titolare dell'esercizio di N.C.C. che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuarne il fermo per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Art. 20 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. debbono:

- a. esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b. esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c. essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d. essere conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento;
- e. essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;

In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.

L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 21, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta di trasporto, il titolare dell'atto abilitativo ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con immatricolazione non superiore a tre anni.

Art. 21 - Contrassegni per i veicoli

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la seguente scritta: "noleggio" e sono

dotati di una targa da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo recante sulla parte superiore la scritta "Comune di Dorgali" e "NCC" a caratteri neri, al centro lo stemma comunale e nella parte inferiore gli estremi dell'atto abilitativo.

I contrassegni di cui al comma precedente, devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.

E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autoveicoli di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

Art. 22 - Contachilometri

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di apparecchio contachilometri generale e parziale, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

Art. 23 - Stazionamento veicoli - Acquisizione del servizio

Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.

Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale su area privata.

L'inizio ed il termine di ogni servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso la rimessa, situata nel Comune di Dorgali, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento l'arrivo a destinazione dell'utente, possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 24 - Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite

E' vietato esercitare con gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

Art. 25 - Controlli sulle autovetture

Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere soggette a controlli a campione, da parte dell'Amministrazione Comunale o di altro soggetto incaricato allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

Art. 26 - Tariffe

Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella rimessa e nell'autovettura le tabelle tariffarie.

Art. 27 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, gli interessati possono procedere, previa presentazione di una dichiarazione autocertificativa, alla locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

1. la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Dorgali;
2. il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
3. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
4. sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

La dichiarazione autocertificativa relativa alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 28 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 29 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h. compilare un foglio di servizio, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, che dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio;
- i. tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- j. ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- k. comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b. portare animali propri in vettura;
- c. interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e. rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;

- f. rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h. stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
- i. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 30 - Comportamento dell'utente durante il servizio

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a. fumare durante il trasporto;
- b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 31 - Trasporto persone portatrici di handicap

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 32 - Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Dorgali e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24.11.81 n.689.

Art. 33 - Sanzioni amministrative

Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dalla Legge 24/11/1981 n.689;
- b. con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.

Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.

Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Art. 34 - Violazioni e sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €350,00:

- a. art. 6 comma 3;
- b. art. 15 comma 2;
- c. art. 21;
- d. art. 26 comma 2;
- e. art. 22;
- f. art. 27 comma 2;
- g. art. 29 comma 1 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), j);
- h. art. 29 comma 2 lettere b), g);
- i. art. 30.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €450,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del titolo abilitativo da uno a sette giorni:

- a. art. 17 comma 1;
- b. art. 26 comma 3;
- c. art. 29 comma 1 lettera b);
- d. art. 29 comma 2 lettere a), c), e), h), i);

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150,00 a €450,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del titolo abilitativo da sette a trenta giorni:

- a. art. 23;
- b. art. 28;
- c. art. 29 comma 2 lettere d), f).

Chiunque, privo di titolo abilitativo perché mai ottenuto, revocato o decaduto, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00.

Chiunque, privo di titolo abilitativo perché mai ottenuto, revocato o decaduto, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00, e alla sanzione accessoria di rimozione dei mezzi impiegati. Qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi.

Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con titolo abilitativo sospeso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca del titolo abilitativo.

Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. L'Amministrazione comunale dispone la sospensione del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Il titolare del servizio di N.C.C. che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del titolo abilitativo da uno a sette giorni.

Il titolare di titolo abilitativo che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione l'Amministrazione comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione del titolo abilitativo da trenta a novanta giorni.

Il periodo di sospensione del titolo abilitativo non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Art. 35 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare del servizio di N.C.C., al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 36 - Reclami sul servizio

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale della Polizia Municipale, il quale procede agli accertamenti del caso per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 37 - Sospensione del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo comunale di esercizio può essere sospeso per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni nel caso in cui il conducente:

- incorra in violazioni di norme di cui al Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione alle norme stabilite dal presente regolamento;
- violi i criteri per la determinazione delle tariffe.

Il provvedimento di sospensione del titolo abilitante viene adottato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 38 - Revoca del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo comunale viene revocato dal funzionario responsabile dell'ufficio, nel caso in cui il titolare del servizio N.C.C.:

- a. venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b. quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c. si sia procurato con continuità servizio nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo abilitativo di esercizio;
- d. non mantenga l'attività nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio, tra i quali ad esempio l'utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;

- e. abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- g. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h. qualora il trasferimento del titolo abilitativo non sia perfezionato nell'arco del biennio;
- i. non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- l. effettui il servizio con il titolo abilitativo sospeso;
- m. effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali.

Il provvedimento della revoca del titolo abilitativo deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide da notificare a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

L'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della contestazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il funzionario responsabile dell'ufficio è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 39 - Decadenza del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo comunale viene a decadere automaticamente con obbligo per il funzionario responsabile dell'ufficio di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso in cui il titolare:

- a. non provveda ad iniziare il servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della DUAAP;
- b. interrompa ingiustificatamente il servizio per un periodo, anche non continuativo, superiore a 90 (novanta) giorni nell'arco di un anno, salvo motivi di forza maggiore;
- c. abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Dorgali;
- d. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- e. per fallimento del soggetto titolare;
- f. per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 40 – Informazione all'utenza

Nel sito ufficiale del Comune di Dorgali sarà pubblicato l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico ed inoltre il numero telefonico della Polizia Municipale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

Normativa

- D.M. 01.02.1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
- Legge n. 21 del 15.01.1992 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
- Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 - Nuovo codice della strada

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
- D.M. del 20.04.1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture
- Delib. G.R. 22 dicembre 2003, n. 47/40 - Trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus e di autovetture
- Legge regionale n. 21 del 7.12.2005, art. 39 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna
- Legge Regionale 5 Marzo 2008, N. 3 , art. 1, commi 16 – 32 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)
- Delib. G.R. 11 aprile 2008, n. 22/1 - Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 - 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi
- Delibera della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.03.2010 - Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente)
- Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010.